



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Roma, data del protocollo

**OGGETTO:** Richiesta di riesame ex art.5, co.7, D.Lgs. n. 33/2013 avverso il rigetto della richiesta di accesso generalizzato alle informazioni e ai documenti amministrativi depositata nel giorno 26/02/2025, con riferimento ai rapporti intercorsi tra il Dipartimento della pubblica Sicurezza e le Forze dell'ordine albanesi.

Sig. Giacomo ZANDONINI.

Provvedimento di diniego.

AL SIG. ZANDONINI Giacomo  
[giacomozandonini@pec-giornalisti.it](mailto:giacomozandonini@pec-giornalisti.it)

ROMA

e per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
[dipps001.0120@pecps.interno.it](mailto:dipps001.0120@pecps.interno.it)

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA  
POLIZIA DELLE FRONTIERE  
[dipps023.0100@pecps.interno.it](mailto:dipps023.0100@pecps.interno.it)

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA  
[dipps018.1100@pecps.interno.it](mailto:dipps018.1100@pecps.interno.it)

ROMA

ALL'UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELLA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ROMA

Si fa riferimento alla richiesta di riesame, prodotta in data 9 aprile 2025 ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e pervenuta a questa Direzione il 15 aprile u.s., avverso il mancato riscontro all'istanza di accesso civico generalizzato, presentata in data 20 febbraio 2025, mai pervenuta, come noto, a causa di un errato indirizzo di posta elettronica certificata e avente ad oggetto dati e informazioni nel contesto del *Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fatto a Roma il 6 novembre 2023*.

TL/MB/LD



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Nello specifico, per i profili di competenza di questa Direzione Centrale, la S.V. ha chiesto di accedere alle informazioni relative a *“eventuali altre misure di sostegno alle Forze dell’ordine della Repubblica albanese, realizzate durante il periodo in oggetto, ed in particolare della cessione di materiali ed equipaggiamento, di interventi formativi e altre misure di supporto da parte della Polizia di Stato italiana e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza”*.

Tale richiesta non può essere accettata. Il diniego di accesso si reputa necessario al fine di evitare un pregiudizio concreto agli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e d) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 afferenti alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico nonché alle relazioni internazionali, per le ragioni di seguito esplicitate.

Con riferimento all’interesse inerente alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico, la *disclosure* della documentazione richiesta potrebbe dare luogo a un pregiudizio concreto derivante dalla conoscibilità di documenti o informazioni attinenti alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni, al personale e alle azioni strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, come indicato anche dalla Determinazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28 dicembre 2016. L’istanza di accesso, infatti, concerne i dati sull’utilizzo e la destinazione di materiali e di equipaggiamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che non possono essere divulgati in quanto afferiscono alla più generale azione di contrasto all’immigrazione irregolare svolta sul suolo albanese da parte del personale della Polizia di Stato, congiuntamente alla polizia albanese, nell’ambito del Protocollo tra Italia e Albania.

Con riferimento all’interesse relativo alle relazioni internazionali, l’ostensione della documentazione richiesta metterebbe, altresì, a repentaglio non solo la necessaria riservatezza degli atti inerenti ai negoziati tra i due Stati, ma anche e soprattutto l’integrità dei rapporti diplomatici con il Paese coinvolto, rapporti che potrebbero essere pregiudicati se tali atti fossero resi accessibili, come specificamente sottolineato anche dalla richiamata Determinazione dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016. La domanda di accesso, infatti, richiede la divulgazione di dati e informazioni sul sostegno alle Forze dell’ordine della Repubblica albanese e, in generale, sulle misure di supporto da parte dello Stato italiano in materia di pubblica sicurezza, pregiudicando con ciò il normale svolgimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi con riferimento alle strategie e alle azioni di contrasto dell’immigrazione irregolare.

Il rigetto dell’ostensione viene, infine, disposto anche alla luce del Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2022 che elenca le categorie di documenti sottratti all’accesso per motivi di sicurezza, difesa e relazioni internazionali, tra i quali contempla espressamente all’art. 2, comma 1, lett. d) *“i documenti relativi agli accordi intergovernativi di cooperazione e le intese tecniche stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, di approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia, nonché quelli relativi ad intese tecnico-operative per la cooperazione internazionale di polizia inclusa la gestione delle frontiere e dell’immigrazione”*. Tale Decreto Ministeriale, come affermato dalla



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

giurisprudenza amministrativa, costituisce espressione del potere normativo che l'art. 24, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – a sua volta richiamato dall'art. art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 – assegna alle pubbliche amministrazioni ai fini della perimetrazione delle categorie di documenti, da esse formati e, comunque, posseduti, che sono sottratti all'accesso per le ragioni di interesse pubblico nominate dal comma 1 dell'art. 24 della legge sul procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 01/02/2023, n.1779). Attraverso tale richiamo legislativo, pertanto, il Decreto Ministeriale è direttamente riconducibile ad una fonte normativa di rango primario e impone di negare l'ostensione di documentazione e di informazioni che riguardano, come nel caso di specie, la realizzazione di forme di cooperazione internazionale in materia di gestione delle frontiere nelle quali sia interessata l'attività delle Forze di polizia.

Alla luce di quanto sopra, l'istanza in oggetto è, pertanto, respinta.

La S.V. potrà impugnare il presente provvedimento secondo le forme ed i tempi indicati dall'articolo 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

IL DIRETTORE CENTRALE

Faramondi